Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE 2021.DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 1/04/2021

L'anno **2021** il giorno **27** del mese di **Aprile** alle ore 18.00 **con la modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale https://global.gotomeeting.com/join/798462629**, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	SI	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	NO
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	NO
BERTA Paolo	NO	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	NO
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	NO	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	NO	SCIAUDONE Maurizio	SI
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti: 25 Assenti: 8

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 47 del 27/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE 2021.DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 1/04/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI Sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto Sostegni, d.l. n. 41 del 22/3/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

PRESO ATTO CHE a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04/06/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 29/12/2020 è stato approvato il piano finanziario 2020 in cui i costi del 2020 erano pari a € 19.260.980,00 e che, ai sensi dell''art. 107 comma 5 del d. l. 18 /2020, il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019(€ 18.911.043,00) viene recuperato nell'anno 2021 ed è pari a € 349. 937,00.

OSSERVATO il Piano Finanziario determinato per il 2021 così come validato dall'Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il nostro Ente è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, con verbale n. 7 in data 10/03/2021 (Allegato 1) che ha individuato i costi del 2021 pari a € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell' anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, consequentemente **approva**.

Art. 6.6 - <u>Fino all'approvazione da parte dell'Autorità</u> di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che "Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano <u>le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni</u> con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione".

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: "Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - d) <u>la delibera di approvazione del PEF</u> e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021(Allegato. 1) al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 e alla approvazione delle tariffe TARI 2021, in considerazione dell'analisi dei costi determinati nel Piano finanziario sopracitato (All. 2) ,dei coefficienti TARI anno 2021 (Allegato 3) e delle tabelle tariffe per utenze domestiche e non domestiche (Allegato 4) e di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo :

rata unica e 1° rata 31 maggio 2021 2° rata 15 settembre 2021 3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. di adottare il Piano Economico Finanziario 2021 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 10/03/2021 con verbale n. 7, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell' anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;
- 2. di approvare, in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario allegato:
- l'analisi dei costi con il relativo riparto (Allegato 2)
- coefficienti per la tari anno 2021 (Allegato 3)
- le tariffe TARI per l'anno 2021 (Allegati 4);
- 3. di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo: rata unica e 1° rata 31 maggio 2021

2° rata 15 settembre 2021

3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

E LA GIUNTA COMUNALE Con atto n. 81 del 1/04/2021

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 – 181;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Stefano Specchia;

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Stefano Specchia;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

D E L I B E R A Con atto n. 81 del 1/04/2021

DI SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. di adottare il Piano Economico Finanziario 2021 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 10/03/2021 con verbale n. 7, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell' anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;
- 2. di approvare, in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario allegato:
- l'analisi dei costi con il relativo riparto (Allegato 2)
- coefficienti per la tari anno 2021 (Allegato 3)
- le tariffe TARI per l'anno 2021 (Allegati 4);
- 3. di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo:

Rata unica e 1° rata 31 maggio 2021

2° rata 15 settembre 2021

3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo)

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata

E IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1. di adottare il Piano Economico Finanziario 2021 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino Per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani) in data 10/03/2021 con verbale n. 7, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che individua i costi 2021 in € 19.568.724,00 sulla base dei costi efficienti consuntivi dell' anno 2019 in applicazione di quanto disposto nella delibera arera 443 /19 allegato A art. 6.2;
- 2. di approvare, in considerazione dei costi determinati nel Piano finanziario allegato:
- l'analisi dei costi con il relativo riparto (Allegato 2)
- coefficienti per la tari anno 2021 (Allegato 3)
- le tariffe TARI per l'anno 2021 (Allegati 4);
- 3. di stabilire le scadenze delle rate degli avvisi di pagamento TARI 2021 nel seguente modo:

```
rata unica e 1° rata 31 maggio 2021
2° rata 15 settembre 2021
3° rata 15 dicembre 2021 (a saldo )
```

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata

DICHIARA

l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entrano i Sigg. Cons. Abonante, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni (pres. 30)

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Intervengono i Sigg. Cons. Abonante, Gentiluomo

(vedi interventi)

Replica l'Assessore Lumiera

(vedi interventi)

Interviene per dichiarazione di voto il Sig. Cons. Serra

(vedi interventi)

Escono i Sigg. Cons. Castellano, Poggio (pres. 28)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata

Il Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 18 voti favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 10 contrari (Abonante, Annaratone, Barrera, Berta, Gentiluomo, Locci, Malagrino, Mazzoni, Rossa, Serra) e nessun astenuto, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

Esce il Sig. Cons. Rossa (pres. 27)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (27 su 27) (Abonnate, Annaratone, Autano, Barrera, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Gentiluomo, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Malagrino, Mazzoni, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone, Serra), resi in forma palese

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 98

Ufficio Proponente: Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE 2021.DELIBERA DI

GIUNTA N. 81 DEL 1/04/2021

Parere Tecnico			
Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)			
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.			
Sintesi parere: Parere Favorevole			
Data 07/04/2021	Il Responsabile di Settore		
	Dott. Specchia Stefano		

Parere Contabile -

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LOCCI EMANUELE IL SEGRETARIO GENERALE GANCI FRANCESCA